



**SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AZIENDA
SPECIALE MULTISERVIZI PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INCENDIO

CIG 7523751BBA

1.1 – DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'/IMPRESA	la Compagnia assicuratrice
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'assicurato
SCOPERTO	la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'assicurato
BENEFICIARIO	il soggetto o i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita
DEGRADO	deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione dell'ente o mezzo danneggiato o distrutto
ACCESSORIO	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità dell'ente cui si riferisce
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali

1.2 - ATTIVITA' ESERCITATA DALLA CONTRAENTE

L'Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.) è un'azienda speciale di ente locale, partecipata al 100% dal Comune di Venaria Reale.

Core business dell'A.S.M. è la gestione di n. 24 farmacie comunali diffuse sul territorio della Provincia di Torino. Tale gestione avviene secondo due modalità:

- Gestione diretta di n. 4 farmacie comunali a Venaria Reale
- Gestione tramite convenzione tra il Comune di Venaria Reale, il Comune titolare e A.S.M. delle farmacie comunali di: Mappano, Alpignano, Pino T.se, Cavour, Rivoli, Borgaro, Roletto, Samone, Druento, Pianezza, La Loggia, Piossasco, Bruino, Volpiano, Rivarossa, Volvera fraz. Gerbole, Caselle T.se.

L'attività di gestione consiste nella commercializzazione di prodotti farmaceutici (attività di vendita al pubblico) tramite personale alle proprie dipendenze e dietro riconoscimento al Comune titolare di una percentuale del fatturato, nonché a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti prima infanzia, dietetici speciali, prodotti per l'igiene personale, materiale parafarmaceutico e/o di cosmesi in genere, apparecchi ad uso diagnostico, apparecchi medicali ed elettromedicali.

L'acquisto dei prodotti è in parte da fornitori diretti in parte da grossisti.

L'A.S.M., a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte per legge, ha avviato, a far data dal 15/12/2017, l'attività di vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

L'A.S.M. gestisce inoltre, per conto del Comune di Venaria Reale, le seguenti attività:

- Refezione scolastica presso asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori di Venaria Reale (tramite appalto)
- Gestione diretta di n. 3 asili nido comunali (gestione attività educativa e di pulizia attraverso proprio personale)
- Trasporto scolastico per studenti diversamente abili, tramite società esterna affidataria del servizio
- Gestione del complesso sportivo denominato "Sport Club Venaria Reale" comprendente piscina, palestra, campo da calcio a 8, campo da calcio a 5, campo da calcio a 5/tennis, un palazzetto con capienza max 300 posti. In tal caso gli utenti sono privati cittadini, sia minorenni che maggiorenni,

che usufruiscono della struttura o con singole entrate o con abbonamenti di durata variabile, oppure società che affittano gli spazi (in questo ultimo caso gli affiliati sono assicurati dalle società) L'organizzazione dei corsi e la gestione delle attività connesse sono affidate alla società sportiva dilettantistica Sport Club Venaria Reale s.s.d. a r.l., partecipata al 100% dall'Azienda Speciale Multiservizi e che si intende ricompresa nelle coperture assicurative oggetto della presente gara;

- Gestione biblioteca comunale "Tancredi Milone" attraverso proprio personale (struttura di proprietà comunale)

ASMNet: attività di supporto informatico al Comune di Venaria Reale, manutenzione del sistema di videosorveglianza e sviluppo del supporto informatico della Polizia Municipale di Venaria Reale, manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Grugliasco.

Gli asili nido Banzi, Andersen e Collodi, l'impianto sportivo polivalente di Via Di Vittorio n. 18/a e la biblioteca comunale "Tancredi Milone" sono di proprietà del Comune di Venaria Reale e sono coperti da polizza All Risk emessa dalla Compagnia XL Insurance Company SE.

L'A.S.M., infine, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la gestione del punto bar/ristoro ubicato all'interno dell'impianto sportivo polivalente di Via Di Vittorio n. 18/a a Venaria Reale.

Agli effetti della presente copertura assicurativa si prende atto che:

l'A.S.M. possiede e/o utilizza e/o custodisce:

Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, insediamenti, infrastrutture e fabbricati con relative pertinenze, dipendenze, tettonie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive.

Beni mobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che – non rientrando nell'accezione di "bene immobile" – ne costituisce dotazione e pertinenza, medicinali compresi stupefacenti, materiale parafarmaceutico e/o di cosmesi in genere e quant'altro connesso ed occorrente al funzionamento dell'Azienda ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati.

Beni immateriali quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; più in generale tutto ciò che rappresenti un valore.

1.3 ELENCO INSEDIAMENTI

Vedere elenco allegato sub doc. 1.

1.4. CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

In caso di discordanza tra le Condizioni generali, particolari, aggiuntive ed addizionali, prevarrà la clausola più favorevole per l'Assicurato.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30 giugno 2018 alle ore 24,00 del 30 giugno 2020 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

E' in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.

È comunque nella facoltà delle parti di recedere dalla presente assicurazione alla scadenza di ogni periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

2.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

2.3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile, l'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 codice civile nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

2.4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia a cui appartiene l'ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della legge 136/2010.

2.5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

2.6. - DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative) come riportato all'articolo SOMME ASSICURATE e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.7. DANNI PRECEDENTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere del Contraente e dell'Assicurato.

2.8. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

2.9. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

2.10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l'Assicurato devono essere fatte per iscritto, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata.

2.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.12. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati dall'Amministrazione e dalla Società. Spetta in particolare all'Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.13. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Amministrazione ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.14. INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

2.15. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm e ii. (esclusi gli Organismi di mediazione istituiti dall'Assicurato stesso).

2.16. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2.17. COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

SEZIONE 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

3.1. DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro l'Amministrazione deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività. Le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società.

L'Amministrazione deve altresì:

c) qualora tenuto a norme di legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla società;

d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna.

L'Amministrazione può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al presente articolo, punto b);

e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita; tenere a disposizione della Società e dei periti registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti per le loro indagini e verifiche.

L'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.

3.2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

3.3. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.4 MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto gli obblighi relativi alla denuncia di sinistro;

c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, e salvo rettifica degli errori materiali e di conteggio, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

3.5. PROSIEGUO DELL'ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro, in particolare per quanto l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

3.6. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati: il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. Macchinario, attrezzatura e arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
3. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

In caso di sinistro per i Fabbricati, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento

1) Si determina per ogni partita separatamente:

⇒ l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:

a) per Fabbricati: si stima l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, tipo, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;

b) per Macchinario, Attrezzatura e Arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

⇒ il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a) e b), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

2) Agli effetti di quanto previsto dalla clausola "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore o eguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore momento del sinistro, diventa nullo.

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4) Il pagamento del supplemento di indennità dovuto sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al successivo punto 6) è sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

5) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature o arredamento in stato di attività o di inattività temporanea.

6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle Merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente ai Veicoli, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

Relativamente all'Archivio storico, l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura assicurativa mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Compagnia si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola successiva "Assicurazione parziale".

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da:

- materiale farmaceutico e di medicazione;
- alimentari;
- altri materiali di consumo in genere;

vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

3.7. TITOLI DI CREDITO, MONETE E BANCONOTE ESTERE

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

L'indennizzo per i titoli, monete o banconote estere, sarà determinato in base al loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato di tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

3.8. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO/REINTEGRO AUTOMATICO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta però convenuto che il capitale assicurato alle partite tutte verrà contemporaneamente e automaticamente reintegrato di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro da parte della Società.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

3.9. ASSICURAZIONE PARZIALE: DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo tuttavia all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

3.10. COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

3.11. ANTICIPI SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La Compagnia adempirà all'obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di eccezione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

3.12. INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA DI ISTRUTTORIA

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

3.13. LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA

Si conviene tra le parti che, su richiesta del Contraente, sarà applicato, per ciascuna partita, indennizzo separato, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

3.14. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

3.15. ASSICURAZIONE PARZIALE

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo SOMME ASSICURATE, se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

3.16. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome dell'Assicurato, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società, in tal caso, s'impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui ai precedenti articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società s'impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dall'Intermediario.

3.17. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

3.18. ONORARI CONSULENTI E PERITI

Sono comprese, in eccedenza ai risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali (compresi onorari legali) comunque necessarie a definire l'esistenza e l'entità dei danni subiti o anche finalizzate al rifacimento e alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla SEZIONE V SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO.

3.19. VICINANZE PERICOLOSE E ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

3.20. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere, degli amministratori, dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all'attività dell'Amministrazione stessa, soggetti controllati, collegati e/o consociati, a condizione che il Contraente stesso non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

3.21. PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la Compagnia terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

4.1. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nel testo che segue si intendono per :

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.

ESPLOSIONE: fenomeno di carattere chimico, consistente nello sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, che si autopropaga velocemente.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione

AUTOCOMBUSTIONE: combustione spontanea, senza sviluppo di fiamma

COMBUSTIONE: reazione chimica accompagnata da produzione di calore e luce

INONDAZIONI E/O ALLUVIONI: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

ALLAGAMENTI: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diverso da inondazioni e/o alluvioni.

IMPLOSIONE: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).

INFIAMMABILI: sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

gas combustibili;

liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°;

ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

INCOMBUSTIBILITA': si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile, anche se incompleto o in corso di costruzione (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura comprese fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e/o interrato; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, ivi comprese le lampade e le fonti di luce, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento - boiler inclusi - o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, le antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiera, camini, come pure altri impianti o installazioni considerati fissi per natura o per destinazione, comprese recinzioni, cancelli e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, graffiti, statue, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico.

Tensostrutture e/o strutture pressostatiche, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili.

Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria e attinente all'attività dell'Ente, nulla escluso o eccettuato, (con la sola esclusione di quanto definito alla voce "Contenuto") e del quale l'Assicurato abbia un interesse alla copertura assicurativa o ne sia responsabile.

FISSI ED INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

SERRAMENTO: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione fabbricati

CONTENUTO: macchinario, attrezzature, arredo, merci, infiammabili, merci speciali, opere ed oggetti d'arte, valori (comprese le fustelle farmaceutiche), monete e quant'altro inerente all'attività dell'Ente nulla escluso o eccettuato (con la sola esclusione di quanto definito alla voce "Fabbricati") e del quale l'Assicurato abbia un interesse alla copertura assicurativa o ne sia responsabile.

MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDO: attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, scaffalatura, frigoriferi, bilance, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e di comunicazione, impianti (compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, impianti sportivi, impiantistica in genere, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, attrezzature sportive in genere, indumenti ed effetti personali dei dipendenti, collaboratori, visitatori, fornitori e clienti, registri, cancelleria, libri, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte.

Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro di elaborazioni dati, computer, personal computer, stampanti, videoterminali, server di rete, impianti telefonici e relative centraline, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, calcolatrici, gruppi di continuità, telex, telefax, fotocopiatrici, distruttori di documenti, attrezzature d'ufficio in genere, registratori di cassa, orologi marcatempo, impianti di condizionamento, apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria.

Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Opere ed Oggetti d'Arte, Valori ed Esplosivi.

A maggior precisazione si intendono comprese le pareti attrezzate e quant'altro risulti funzionale all'immobile, sia strutturalmente che sotto il profilo impiantistico e che risulti amovibile con tecniche normali e senza l'ausilio di manodopera altamente specializzata, quale ad esempio pareti attrezzate, impianti antintrusione, impianti di rilevamento incendio, cabine di trasformazione, ecc.

Si intendono inclusi mezzi di traino e di trasporto non iscritti al PRA.

MERCI: merci e materie prime in genere. A titolo esemplificativo e non limitativo: ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali escluse le sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Si intendono inclusi i mezzi di locomozione, traino e trasporto iscritti e non iscritti al P.R.A. in deposito e/o aree recintate, gli effetti personali dei dipendenti, degli amministratori e di terzi.

MERCI SPECIALI:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;

- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccezionati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OPERE ED OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

VALORI E MONETE: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nelle ubicazioni assicurate. In tale categoria rientrano anche le **fustelle** dei medicinali presenti all'interno delle farmacie.

COSE PARTICOLARI: sono : archivi, dati d'archivio e supporto dati, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

TETTO: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

COPERTURA: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

VALORE INTERO: valutazione del danno indennizzabile mediante l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c. nei limiti delle somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati nell'apposita sezione di polizza.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c. e più precisamente la forma di copertura assicurativa mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Compagnia si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino alla concorrenza della somma assicurata e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati nell'apposita sezione di polizza.

DANNI DIRETTI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNI INDIRETTI: la sospensione delle attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

A condizione che esista un interesse assicurabile o che gravi per il Contraente l'obbligo di assicurare, la polizza assicura tutti il patrimonio mobiliare ed immobiliare in quanto:

- di proprietà o comproprietà dell'Ente/Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito dell'Ente/Contraente per le sue attività.

Si rimanda all'Allegato 1 – Elenco insediamenti e contenuti.

Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e complessi immobiliari in genere. Detti fabbricati possono essere da chiunque occupati ed ovunque dislocati, adibiti ad usi diversi, oltre all'attività istituzionale, quali attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

I fabbricati, comunque costruiti, sono di dimensioni e struttura variegata o eterogenea, uniti o separati tra loro, variamente elevati, separati e/o uniti ed intercomunicanti o con piani interrati o costituiti da monoblocchi o box prefabbricati. La Compagnia prende atto che non per tutti i fabbricati ed impianti potrebbe essere possibile ottemperare alle prescrizioni di cui alla normativa vigente.

I beni mobili e immobili sono identificati nei documenti ufficiali dell'Ente/Contraente, documenti che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia.

Si intendono comprese tutte le lavorazioni, primarie, secondarie, complementari ed accessorie connesse all'attività principale. Per l'espletamento delle attività, ma anche a solo titolo di deposito, nei siti sopraindicati non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili, merci speciali e sostanze pericolose, detenuti nelle quantità che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o ritenute necessarie dall'Ente assicurato. Nei fabbricati assicurati possono essere

ricoverati veicoli di proprietà dell'Ente e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

4.2 - PARTITE E SOMME ASSICURATE (da rivedere – collegato ad allegato 1)

Partita	Descrizione	Somme assicurate in €.
1	Complesso fabbricati (vedi elenco insediamenti)	5.675.000,00
2	Contenuti e/o impianti, Ecobank	3.126.000,00
3	Cose particolari	50.000,00
4	Valori	101.500,00
5	Ricorso terzi	500.000,00
6	Ricorso locatari	500.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATE IN €.		9.902.500,00

Con i valori sopraindicati viene assicurato tutto quanto costituisce i complessi descritti, ad eccezione dell'area degli stessi. Inoltre viene stabilito che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. I beni si intendono assicurati anche se a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico o durante la loro movimentazione all'interno di aree private. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

4.3 - RISCHI ASSICURATI

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:

4.3.1 – Incendio

4.3.2 - Fulmine

4.3.3 - Esplosione e scoppio, anche causati da ordigni esplosivi ed implosioni in genere qualunque sia la causa che ha determinato il fatto.

4.3.4 - Caduta di aeromobili

La Compagnia risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.

4.3.5 - Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza, purché non arrecati inconsideratamente.

4.3.6 - Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento, trattamento e smaltimento, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, riempimento e svuotamento relative ad enti assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati a tale scopo resisi necessarie per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residui.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza della somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro.

4.3.7 - Ricorso terzi, locatari, inquilini

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se causato con colpa grave dall'Assicurato medesimo.

La Compagnia nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore o dante in uso dei fabbricati (oppure dei locali) assicurati, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o degli altri eventi previsti in polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o inquilini, o di terzi verso i quali i locatari o inquilini devono rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, sino alla concorrenza del 30% del massimale convenuto.

La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione od uso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4.3.8 – Rischio locativo

La Compagnia nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.

4.3.9 - Onda sonora

La Compagnia risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

4.3.10 – Autocombustione/Autofermentazione

La Compagnia risponde dei danni prodotti da autocombustione e autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

4.3.11 - Implosione

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio".

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;

- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;

-- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;

-- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

4.3.12 - Fumo, gas e vapori

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate provocati da fumo, gas e vapore fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

4.3.13 - Urto di veicoli

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari purché non appartenenti all'Assicurato, né al suo servizio.

4.3.14 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Compagnia risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

4.3.15 - Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Compagnia non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo e neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatesi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto (eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione);
- capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto;
- limitatamente alla grandine: lastre di cemento, amianto e manufatti in vetro, vetrocemento o materia plastica.

Sono tuttavia compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi, e i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell'evento.

Limitatamente ai **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti** (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa un importo superiore a **€. 51.650,00**.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di €. 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata.

4.3.16 – Grandine

La Compagnia risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre in cemento-amianto, o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 500,00 (cinquecento/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata.

4.3.17 - Eventi socio - politici

La Compagnia risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causate alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli arrecati a seguito di furto o tentato furto;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione e frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) di scritte od imbrattamento;
- f) di terrorismo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di €. 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata.

4.3.18 Atti di terrorismo

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi sociopolitici.

La Compagnia risponde:

- dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;
- degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di terrorismo.

La Compagnia non risponde inoltre dei danni da contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche
- virus informatici di qualsiasi tipo
- **La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di €. 5.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata.**

4.3.19 – Fenomeno elettrico

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni da negligenza e difetti di manutenzione.

La garanzia è presta con una franchigia fissa di €. 500,00 (trecento/00) per sinistro ed un massimo indennizzo per sinistro di €. 25.000,00 (venticinquemila/00).

4.3.20 - Enti all'aperto

Si intendono assicurati anche gli enti fissi all'aperto per natura e destinazione.

4.3.21 – Sovraccarico di neve

La Società indennizza i danni causati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti (compresi i danni all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve e del ghiaccio) con esclusione dei danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (a meno che da tale stato non risulti nesso causale con il sinistro) e al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve e ghiaccio;
- provocati da valanghe e slavine.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 2.000,00 (due/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata per singola ubicazione.

4.3.22 – Neve e ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati da neve, nevischio, gelo, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati opere murarie e costruzioni medesime;
- caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o gelo;
- infiltrazioni, all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00 (mille/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata per singola ubicazione.

4.3.23 – Gelo

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnologici di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché le attività svolte dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

La condizione di non sospensione di attività per più di 72 ore non è applicabile in caso di evento assicurato dalla presente polizza che abbia danneggiato i fabbricati e/o le strutture e/o gli impianti di riscaldamento e/o ne abbia vanificato l'efficacia.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00 (mille/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata per singola ubicazione.

4.3.24 - Acqua condotta

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta provocata da rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

Sono esclusi i danni derivanti da umidità e stitilicidio.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00 (trecento/00) per sinistro ed un massimo indennizzo per sinistro di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

4.3.25 - Colaggio impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Compagnia non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

La Compagnia risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00 (trecento/00) per sinistro ed un massimo indennizzo per sinistro di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Sono comprese le spese sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00 (trecento/00), ed un massimo indennizzo di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro.

4.3.26 - Acqua piovana

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, con esclusione dei danni dovuti ad acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti. Sono compresi i rigurgiti da fognature e/o mancato recepimento del sistema fognario a seguito di forti precipitazioni.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00 (trecento/00) ed un massimo indennizzo di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro.

4.3.27 - Intasamento gronde e pluviali

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00 (trecento/00). ed un massimo indennizzo per sinistro di €. 25.000,00 (venticinquemila/00).

4.3.28 – Mancato freddo

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti:
 - a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00 (trecento/00) ed un massimo indennizzo per sinistro di €. 25.000,00 (venticinquemila/00).

4.3.29 - Furto di fissi ed infissi

La Compagnia indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati di proprietà e/o uso, anche in occasione di eventi socio-politici, parimenti indennizza i guasti arrecati agli stessi dai ladri.

4.3.30 - Esplosioni e scoppi esterni

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

4.3.31 – Trabocco o occlusione di condutture

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza di trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato stesso.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00 (trecento/00) ed un massimo indennizzo di €. 25.000,00 per sinistro.

4.3.32 - Rottura lastre

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio – che siano integre e senza difetti – dovute a causa accidentale o a fatto proprio o di terzi. Sono escluse le rotture ai lucernari e quelle verificatesi in occasione di traslochi o lavori di manutenzione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di €. 15.000,00 (quindicimila/00) per sinistro.

4.3.33 - Alluvioni, inondazioni, allagamenti

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamento, bagnamento e danni d'acqua e in genere compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento e smottamento del terreno – ferma comunque la copertura di
- danni causati da fango, terra o altri materiali trasportati dall'acqua;
- enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione)

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun sinistro ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate per singola ubicazione.

4.3.34 - Ordinanze di autorità e oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Compagnia risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto".

4.3.35 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Compagnia prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

4.3.65 - Enti presso terzi

Gli enti di cui al "Contenuto" si intendono garantiti anche quando si trovano:

- a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, comprese fiere ed esposizioni, deposito e/o lavorazioni e/o riparazioni;
- b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato;
- c) presso i propri dipendenti individuati per l'attività di "telelavoro".

4.3.37 - Macchinari ed attrezzature elettriche ed elettroniche

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettrica ed elettronica in genere, le lampade e le fonti luce in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

4.3.38 - Beni in leasing

I beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro, qualora i suddetti beni fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti beni non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative a deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

4.3.39 - Perdita pigioni

La Compagnia indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

4.3.40 – Indennità aggiuntiva

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato che provochi l'interruzione o la sospensione – totale o parziale – dell'attività inerente il rischio assicurato, si obbliga ad indennizzare nei limiti di seguito indicati le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardano:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario – anche notturno o festivo – del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi,
- gli affitti di altri locali, spese alberghiere e noleggi di strumentazione;
- installazioni temporanee di telefoni, telex, telefax, ecc.;
- trasporto di persone.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi, eccezionali quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 50.000,00 per sinistro.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed è prestato sino alla concorrenza del limite di indennizzo.

4.3.41 - Altre rotture accidentali

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle opere assicurate a seguito di caduta accidentale delle stesse dal chiodo cui sono appese – per rottura del chiodo stesso – o da altri mezzi o strumenti adottati per consentirne l'esposizione al pubblico, per rottura o guasto dei medesimi.

La garanzia opera anche quando la caduta delle opere assicurate avvenga per fatto involontario di terzi.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.

4.3.42 - Danni consequenziali

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di sviluppo di gas, fumi, vapori, di mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; di colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nelle vicinanze.

4.3.43 - Rimpiazzo del combustibile

La Compagnia risponde in caso di spargimento conseguente a rottura di impianti.

4.3.44 - Collasso strutturale

La Società indennizza i danni causati da collasso strutturale intendendosi i danni dovuti a crollo o cedimento nelle strutture degli immobili, con esclusione dei danni causati o conseguenti a:

- allagamenti, inondazioni, alluvioni
- slavine, frane, smottamenti del terreno
- terremoto o assestamenti
- errore di calcolo, di progettazione, di disegno.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 5.000,00 per sinistro ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate per singola ubicazione.

4.3.45 – Ricerca e riparazione della fuoriuscita di acqua – Rimborso consumo acqua

In eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Amministrazione, fino alla concorrenza della somma indicata alla SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO, per

- ricercare e riparare la causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua, comprese eventuali sostituzioni di tubazioni e relativi raccordi;
- demolire o ripristinare necessariamente parti del bene immobile assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del danno.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La Società inoltre rimborsa il costo del consumo dell'acqua derivante da sinistro per danno da fuoriuscita di acqua. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente fino alla concorrenza della somma indicata alla SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO.

Sono comprese le spese sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00 (trecento/00) ed un massimo indennizzo di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro.

4.3.46 - Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti

La Compagnia si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per le spese e/o gli onorari del perito di parte nonché per la quota parte delle spese e/o onorari relativi al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono inoltre compresi gli onorari di architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessariamente sostenute per la riparazione e/o ricostruzione conseguente a sinistro in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Assicurazione "valore a nuovo", nonché gli oneri sostenuti per esibire prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Compagnia, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo liquidato e con il massimo di €. 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

4.4 – BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono compresi nella Partita – "Contenuto" anche i seguenti beni:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

- per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

- per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.

b) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete.

Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo". L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Compagnia oltre al danno materiale costituito dalla perdita o danneggiamento del bene, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ricostruzione, rifacimento o riparazione dei beni, comprese le spese di ricerca e trasferta.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

c) Indumenti ed effetti personali dei dipendenti, amministratori, collaboratori.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

4.5 - RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione salvo quanto previsto al punto 3.43, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi".

4.6 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.6.1 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

4.6.2 – Identificazione dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

incendio; fulmine; scoppi; esplosioni (anche causati da ordigno esplosivo) ed implosioni in genere qualunque sia la causa che ha determinato il fatto.

L'assicurazione è prestata con le delimitazioni e precisazioni che seguono.

4.6.3 – Delimitazione dell'assicurazione

Fermo restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, le parti si danno reciprocamente atto che sono sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

guerra, atti di guerra, invasione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione; radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari, dolo del legale rappresentante.

Sono altresì esclusi, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, i danni:

di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla polizza; di scoppio alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

4.6.4 – Variazione di valore – Regolazione del premio

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, con obbligo della comunicazione da parte del Contraente e regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore e dei giorni di garanzia prestata. Quanto precede nei limiti del 20% delle somme assicurate. Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

Il premio è convenuto sulla base di quanto riportato nella presente polizza; il premio viene anticipato in via provvisoria secondo i conteggi esposti in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo. A tale scopo il Contraente deve fornire alla Compagnia, entro i 90 (novanta) giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessarie cioè deve indicare i mutamenti di rischio intervenuti ed il loro ammontare. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 6. (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Compagnia, questa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni. Per i contratti scaduti, se la Compagnia non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra esposti, la Compagnia non è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SEZIONE 5 SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO (% - €) PER SINISTRO
Eventi atmosferici	10% minimo €. 1.000,00	---	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Eventi sociopolitici	10% minimo €. 1.000,00	---	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Terrorismo	10% minimo €. 5.000,00	---	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Fenomeno elettrico	---	500	25.000
Acqua condotta	---	300	25.000
Acqua piovana	---	300	25.000
Trabocco ed occlusione di condutture	---	300	25.000
Colaggio impianti automatici di estinzione	---	300	25.000
Rottura lastre	---	---	15.000 per sinistro
Sovraccarico di neve	---	2.000	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Neve e ghiaccio	---	1.000	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Gelo	---	1.000	70% della somma

			assicurata per singola ubicazione
Alluvioni, inondazioni, allagamenti	---	5.000	50% della somma assicurata per singola ubicazione
Grandine	---	500	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Intasamento gronde e pluviali	---	300	25.000
Rimpiazzo combustibile	---		20.000
Mancato freddo	---	300	25.000
Onorari periti	---	---	25.000 per sinistro/anno
Collasso strutturale	---	5.000	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Ricorso locatari	---	---	Vedere partita
Ricorso terzi	---	---	Vedere partita
Rotture accidentali (opere)	---	500	25.000
Rimborso consumo acqua	---	500	5.000 per sx/anno
GARANZIE DANNI INDIRETTI			
Spese di demolizione e sgombero e rimozione e ricollocamento (1^ R.A.)	---	---	25.000,00 per sx
Oneri di urbanizzazione	---	---	15.000 per sx
Indennità aggiuntiva (interruzione o sospensione dell'attività)	---	---	50.000 per sx

SVILUPPO DEL PREMIO

Partita	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio annuo lordo
1	Complesso fabbricati (vedi elenco insediamenti)	€. 5.675.000,00		
2	Contenuti e/o impianti, ecobank	€. 3.227.500,00		
3	Cose particolari	€. 50.000,00		
4	Valori	€. 101.500,00		
5	Ricorso terzi	€. 500.000		
6	Ricorso locatari	€. 500.000		
Totale		€. 9.902.500,00		